

l'art.11 -comma 9° e seguenti- della LR n.20/2001, ai fini del conseguimento del controllo positivo. A tale riguardo, attesa l'entità e la problematicità dei rilievi contenuti nella istruttoria regionale, nonché la carenza di parere VAS da parte dell'Ufficio competente regionale ai sensi del DLgs n.152/2006 e della LR n.44/2012, si ritiene opportuno, ai fini di una maggiore celerità e concretezza dei lavori della Conferenza di Servizi di cui innanzi, che la stessa Conferenza sia preceduta da una pre-conferenza, indetta dalla medesima Amministrazione Comunale, nella quale valutare anche i tempi necessari per gli approfondimenti richiesti.”

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lettera "d)" della l.r. n.7/97. "COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/2001 E S.M. E I."

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento; A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore relatore, nelle premesse riportate.

DI ATTESTARE LA NON COMPATIBILITA', conseguentemente, ai sensi dell'art. 11 - commi 7° e 8° - della LR n.20/2001, per le motivazioni e nei termini rappresentati nella relazione nelle premesse riportate, qui per economia espositiva intesi in toto riportati e condivisi, del PUG del Comune di Voltu-

rara Appula alla medesima LR n.20/2001 e al DRAG approvato con DGR n.1328 del 03/08/07.

DI DEMANDARE al Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Volturara Appula, per gli ulteriori adempimenti di competenza.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2015, n. 904

Risorse finanziarie alle scuole paritarie (art. 1 Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro per gli Affari regionali e Autonomie e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, prot. 869 del 25-11-2014). Criteri per l'assegnazione dei fondi.

L'Assessore al Diritto allo studio e alla Formazione prof.ssa Alba Sasso, sulla base dell'istruttoria espletata dall' Ufficio Diritto allo studio e confermata dal Dirigente del Servizio Scuola Università e Ricerca, riferisce quanto segue:

Visto l'art. 1 del Decreto prot. 869 del 25-11-2014 del Ministro dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro per gli Affari regionali e Autonomie e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il quale vengono trasferite alle Regioni, per il sostegno alle scuole paritarie (a.s. 2013/14), risorse finanziarie pari a € 195.828.991,00 imputate al Capitolo 1299 dello stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca per l'anno finanziario 2014;

Considerato che le Regioni devono svolgere le attività di assegnazione delle risorse alle singole scuole in coordinamento con gli Uffici scolastici regionali.

Preso atto che dal piano di riparto allegato al suddetto Decreto Interministeriale, determinato sulla base del numero delle scuole paritarie, delle classi e degli alunni, alla Regione Puglia risulta assegnato l'importo di **€ 8.891.333,00**;

Vista la nota prot. n. 0002378 del 21-03-2015 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione (Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione) del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con la quale viene trasmesso agli Assessori regionali competenti il D.I. n. 869 del 25-11-2014, registrato alla Corte dei Conti il 23-12-2014 al Foglio 5648;

Ritenuto necessario procedere all'approvazione dei criteri per l'assegnazione dello stanziamento alle scuole paritarie aventi diritto;

Dato atto che in fase preliminare sono stati svolti incontri con i rappresentanti dell'Ufficio scolastico regionale e con i rappresentanti della Fism riguardanti i criteri e la procedura per il riparto dei fondi con la collaborazione dei Comuni;

Acquisito con nota prot. n. 336/15 parere favorevole dell'Anci per l'aspetto che interessa il coinvolgimento dei Comuni nelle attività di liquidazione dei contributi alle scuole paritarie;

Viste le note dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. MPIA00DRPU.2645 del 5-3-15 e prot. n. MPIA00DRPU. 2779 del 10-3-15 con le quali vengono trasmessi: gli elenchi delle scuole paritarie che hanno effettivamente funzionato nell'a.s. 2013/2014; dati attestanti il possesso dei requisiti, la consistenza numerica delle sezioni/classi e degli alunni; annotazioni relative ad alcune scuole interessate a procedimenti

di verifica, da parte dell'Ufficio scolastico regionale, delle condizioni per il mantenimento della parità scolastica; la precisazione della necessità di escludere le primarie paritarie dal riparto dei fondi in quanto già destinatarie dell'intero contributo spettante per effetto della convenzione in essere (art. 4, DPR 9.1.2008, n. 23); precisazioni sui criteri finora adottati;

Vista la nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. MPIA00DRPU.3111 del 23-3-15 con la quale viene comunicato che i contributi per l'inserimento degli alunni disabili certificati nella scuola paritaria non sono dovuti in quanto, per l'anno scolastico di riferimento, già concessi con Decreto del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. n. 2975 del 17-3-15;

Visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. 261 del 18-4-2014 con il quale vengono definiti i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l'anno scolastico 2013/14;

Ritenuto di demandare ai Comuni l'espletamento delle attività di liquidazione dei contributi alle scuole paritarie, anche in considerazione della necessità di accelerare le procedure;

Valutata l'opportunità di confermare, per continuità, i criteri comunicati con nota prot. n. MPIA00DRPU. 2779 del 10-3-15 dall'Ufficio Scolastico Regionale, dallo stesso adottati con riferimento al D.M. n. 46 del 30-1-2013 (i cui contenuti sono ribaditi dal successivo D.M. prot. n. 261 del 18-4-2014); detti criteri risultano essere:

Scuole dell'Infanzia paritarie

- a) il 20% ripartito fra tutte le scuole del territorio regionale (contributo fisso calcolato in base al rapporto tra le risorse disponibili e il numero delle scuole funzionanti con almeno una sezione formata da un minimo di 8 alunni effettivamente iscritti e frequentanti);
- b) l'80% ripartito fra tutte le sezioni delle scuole "senza fini di lucro" (contributo fisso corrisposto per ciascuna sezione con un minimo di 15 alunni, fatta eccezione per le scuole a sezione unica, dove è richiesto un minimo di 8 alunni effettivamente iscritti e frequentanti);

Scuole di I e II grado paritarie

- c) il 20% ripartito fra tutte le scuole "senza fini di lucro" funzionanti con corsi di studio completi e con un numero di studenti, iscritti nella "Anagrafe nazionale degli alunni", non inferiore a 8 in ciascuna classe (contributo fisso calcolato in base al rapporto tra le risorse disponibili e il numero delle scuole);

d) l'80% ripartito fra tutte le scuole "senza fini di lucro" (il contributo è corrisposto in ragione del numero di alunni iscritti e frequentanti le tre classi della scuola secondaria di I grado e le classi prime e seconde della scuola secondaria di II grado, a condizione che tali classi siano formate da almeno otto alunni, i cui nominativi siano stati comunicati alla "Anagrafe nazionale degli alunni");

Suddivisione delle somme

- 98% alle scuole dell'infanzia, pari ad € 8.713.506,00;
- 2% alle scuole di istruzione secondaria di I e II grado, pari ad € 177.827,00.

Dato atto che le risorse statali ai fini di dare attuazione al citato Decreto Interministeriale prot. 869 del 25-11-2014, si quantificano in complessivi € 8.891.333,00 e verranno successivamente acquisite al Bilancio regionale per l'anno 2015 su apposito capitolo da istituire con variazione di bilancio ai sensi dell' art. 42 della L.R. 28/2001 e dell'art. 14 della L.R. 53/2014;

Tutto ciò premesso con il presente atto si propone l'approvazione dei criteri per l'assegnazione dei fondi.

"Copertura finanziaria"

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

La somma assegnata alla Regione Puglia pari ad € 8.891.333,00 sarà successivamente acquisita al Bilancio regionale 2015 con apposita variazione sia alla parte delle entrate che alla parte della spesa.

Il presente atto, ai sensi dell'art. 4, comma 4° lett. d) ed f), della L.R. n. 7/97, è di competenza della Giunta Regionale.

L'Assessore relatore sulla innanzi illustrate propone alla finale. base delle risultanzeGiunta l'adozione del istruttorie conseguente come atto

LA GIUNTA

Udita la relazione ed esaminata la proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Diritto allo Studio e Istruzione Br-Le", dalla Responsabile P.O. "Programmazione regionale per il Diritto allo studio", dal Dirigente del Servizio Scuola Università e Ricerca, senza osservazioni da parte del Direttore di Area;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa e che si intende integralmente riportato

- di approvare i seguenti criteri per l'assegnazione dei fondi, già adottati dall'Ufficio Scolastico Regionale:

Scuole dell'Infanzia paritarie

- il 20% ripartito fra tutte le scuole del territorio regionale (contributo fisso calcolato in base al rapporto tra le risorse disponibili e il numero delle scuole funzionanti con almeno una sezione formata da un minimo di 8 alunni effettivamente iscritti e frequentanti);
- l'80% ripartito fra tutte le sezioni delle scuole "senza fini di lucro" (contributo fisso corrisposto per ciascuna sezione con un minimo di 15 alunni, fatta eccezione per le scuole a sezione unica, dove è richiesto un minimo di 8 alunni effettivamente iscritti e frequentanti);

Scuole di I e II grado paritarie

- il 20% ripartito fra tutte le scuole "senza fini di lucro" funzionanti con corsi di studio completi e con un numero di studenti, iscritti nella "Anagrafe nazionale degli alunni", non inferiore a 8 in ciascuna classe (contributo fisso calcolato in base al rapporto tra le risorse disponibili e il numero delle scuole);
- l'80% ripartito fra tutte le scuole "senza fini di lucro" (il contributo è corrisposto in ragione del numero di alunni iscritti e frequentanti le tre classi della scuola secondaria di I grado e le classi prime e seconde della scuola secondaria di II grado, a condizione che tali classi siano formate da almeno otto alunni, i cui nominativi

siano stati comunicati alla “Anagrafe nazionale degli alunni”);

Suddivisione delle somme

- 98% alle scuole dell’infanzia, pari ad € 8.713.506,00;
 - 2% alle scuole di istruzione secondaria di I e II grado, pari ad € 177.827,00.
- di rinviare a successivo atto la predisposizione e adozione del riparto delle risorse da destinare alle scuole paritarie dell’infanzia e secondarie di I e II grado, previa acquisizione di Nulla Osta da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale al fine di verificare, alla data di adozione degli atti, eventuali revisioni degli elenchi;
 - di procedere, a cura del Servizio Scuola Università e Ricerca, alla liquidazione delle somme ai Comuni nei cui territori operano le scuole paritarie in possesso dei requisiti, per il successivo trasferimento dei fondi alle medesime scuole;
 - di stabilire l’accantonamento e la successiva liquidazione ai Comuni delle somme spettanti alle scuole che dovessero risultare “sospese” in attesa della conclusione delle attuali fasi di verifica, da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale, delle condizioni per il mantenimento della parità scolastica;
 - di procedere al conseguente monitoraggio per accertare la liquidazione delle somme alle scuole che dovrà avvenire entro 30 gg. dalla data di accredito dei fondi alle tesorerie comunali;
 - di procedere, con successivo provvedimento alla necessaria variazione al Bilancio regionale 2015, per istituire un apposito capitolo sia nella parte entrata che nella parte spesa ai sensi dell’art. 42 della LR 28/2001 e dell’art. 14 della LR 53/2014 su cui imputare il finanziamento statale in oggetto;
 - di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. ai sensi della L.R. 13/94 art. 6. e darne diffusione attraverso il sito istituzionale.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2015, n. 905

Legge regionale n. 37 del 01.08.2014, art. 15 “Cantieri di Cittadinanza”. Approvazione della strategia regionale per l’inclusione sociale attiva e il contrasto delle povertà e degli indirizzi operativi per la realizzazione dei Cantieri di Cittadinanza e del lavoro minimo di cittadinanza. Modifica DGR 2456/2014.

Assente l’Assessore al Lavoro Leo Caroli sulla base dell’istruttoria espletata dai competenti uffici e confermata dal Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro, riferisce quanto segue l’Ass. Sasso.

PREMESSO CHE:

- L’art. 33 della legge regionale n. 19 del 10 luglio 2006 assegna alla Regione la competenza di promuovere la conoscenza e la programmazione di interventi mirati per il contrasto di tutte le forme di povertà derivanti da insufficienza dei mezzi economici per il sostentamento delle persone e dei nuclei familiari;
- Con legge regionale n. 37 del 1° agosto 2014, “Assestamento e prima variazione di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014”, all’art. 15, la Regione Puglia per facilitare l’inserimento socio lavorativo dei disoccupati di lunga durata e l’inclusione sociale dei soggetti in condizione di particolare fragilità sociale, ha previsto l’attivazione dei cosiddetti “Cantieri di Cittadinanza” da parte dei Comuni associati negli ambiti territoriali di zona di cui alla l.r.19/2006, e degli organismi di diritto pubblico di cui all’art.3 comma 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163, come modificato dal decreto legislativo n.31 luglio 2007, n.113, quali cantieri di lavoro per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità a fronte di misure di sostegno al reddito per il contrasto della povertà;
- Al comma 3 la norma di cui trattasi demanda alla Giunta Regionale l’adozione di apposito provvedimento con il quale stabilire:
 - a) le tipologie di cantiere, le modalità per l’individuazione e i criteri di utilizzo dei soggetti coinvolti, tenendo conto del loro indice di fragilità sociale che verrà determinato sulla base